

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giovanni ALEO e della società A.S.D. ACITREZZA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI ALEO, Presidente della ASD Acitrezza Calcio all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all' art. 43 commi 1, 2 e 3 delle N.O.I.F., per aver consentito e/o comunque non impedito ai calciatori Sig.ri Alecci Umberto, Di Giovanni Alessio, Lamagna Riccardo, Longo Francesco, Torrisi Salvatore, nel corso della stagione sportiva 2018/19, di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività, nonché per aver svolto attività agonistica per la predetta società pur non essendosi sottoposti all'accertamento dell'idoneità prevista dal D.M. del 18/02/1982;

A.S.D. ACITREZZA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni ALEO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. ACITREZZA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni ALEO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ACITREZZA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina